



31929-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo - Presidente -

Donatella Galterio

Andrea Gentili

Emanuela Gai

Antonella Ciriello - Relatore -

Sent. n. sez. 205

cc - 30/01/2017

R.G.N. 18498/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

SL, n. a Mondragone il X 1939

avverso la ordinanza del 3.2.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Ciriello;

letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 3.2.2016, ha rigettato il riesame ^{del} ~~su~~ decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale per l'uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 bis c.p.

2. Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale, rispetto all'art. 192 c.p.p., omettendo di

valutare le dichiarazioni della persona offesa, quale prova decisiva circa l'insussistenza del reato.

Avrebbe errato, altresì, il tribunale nel valorizzare, quale l'elemento costitutivo del delitto di cui all'imputazione provvisoria, la consapevolezza dell'altruità dell'animale che invece non è richiesta per il reato in questione (potendosi, al limite i fatti, nella prospettiva difensiva, essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 628 c.p., non risultando quindi perseguibili per mancanza di querela).

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Il provvedimento gravato fornisce adeguata motivazione sulle esigenze probatorie che il vincolo cautelare intendeva soddisfare e sul periculum; non va del resto dimenticato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge, onde il vizio di motivazione è deducibile solo ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., vale a dire per la mancanza grafica o per la mera apparenza della motivazione stessa; ma tale limite non può essere certamente aggirato includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. (Cass., Sez. 3^a, 26 novembre 2003, Piazzolla; Cass., Sez. 5^a, 20 novembre 2003, Pastore)

Ciò rende dunque inammissibile il primo motivo di ricorso.

3.2. Infondato è il ricorso anche per gli altri motivi proposti. Il ricorrente ritiene che il giudice di merito abbia errato nel ravvisare nei fatti gli indizi per il reato contestato nella imputazione provvisoria, in quanto i fatti, incontestati storicamente, sarebbero sussumibili in altre fattispecie di reato, non punibili per assenza della condizione di procedibilità.

Tuttavia l'ordinanza impugnata ha valorizzato l'elemento della gratuità dell'uccisione, della sua "non necessità" che consente di ravvisare, in assenza di altre giustificazioni dell'uccisione stessa, gli elementi della imputazione provvisoria (non emergendo elementi che depongano nel senso di ritenere l'uccisione dell'animale dovuta a motivi di caccia, nonché giustificabili in ragione di disposizioni contenute in altre leggi speciali in materia di animali etc).

Infatti solo le uccisioni, e le modalità di attuazione delle stesse, espressamente disciplinate e consentite da norme speciali sono valutate come "necessarie", risultando altrimenti gratuite e ricadendo nell'ambito della norma incriminatrice, emergendo, peraltro, il dolo generico del reato in questione dalla non necessità dell'uccisione, ossia alla sua gratuità evidenziata dall'ordinanza impugnata.

Correttamente, a tal proposito, i giudici del riesame hanno valorizzato, con valutazione sufficiente ai fini del quadro indiziario in esame, e incontestati i fatti storici, la circostanza ^{che} l'uccisione dell'animale sia accaduta mentre questi si trovava in un fondo recintato, il che consente di escludere la finalità venatoria, non rilevando altre valutazioni relative al danno economico subito dal proprietario ai fini del reato in questione. Ciò consente di ritenere ^{infondato} ~~insussistente~~ il motivo denunciato.

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite

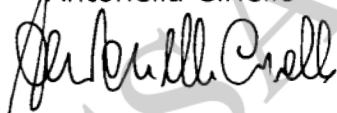
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/01/2017

Il Consigliere estensore

Antonella Ciriello



Il Presidente

Aldo Cavallo

